



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030

ORDINANZA n° 199.05

OGGETTO: "BOLLINO BLU - CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI".

II RESPONSABILE

PREMESSO che il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile, nell'ambito dei provvedimenti che l'Amministrazione intende promuovere per l'individuazione e la rimozione dei fattori inquinanti, adottare anche misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli;

RITENUTO che il migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante;

VISTA la legislazione vigente in materia ed in particolare:

- l'art. 79 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" che sancisce l'obbligo di garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico nei limiti previsti dal Regolamento del codice della Strada;
- l'art. 7 c. I lettera b) del D.Lgs. sopra citato che prevede che i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti"; il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE";
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.7.1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada";

VISTO in particolare il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 come modificato dal decreto interministeriale Ambiente e Salute 2 aprile 2002 n. 60, che prevede la possibilità per i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999, di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, secondo la procedure previste dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione quale misura preventiva del superamento dei valori limite o delle soglie di allarme per gli inquinanti previste dalla vigente normativa;

PRESO atto che la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del marzo 2002 ha dettato indirizzi per uniformare la procedura del rilascio del bollino blu nell'intero territorio regionale;

PRESO atto che la Regione Veneto, nell'ambito del Piano di Tutela e Risanamento dell'Ambiente approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.57 dell'11 novembre 2004 (BUR n.130 del 21.12.2004) ha:

- individuato il controllo dei gas di scarico dei veicoli a mezzo "bollino blu" tra le misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio regionale;
- individuato il Comune di Cinto Caomaggiore come appartenente alla zona C, ai sensi del PRTRA.

PRESO atto delle deliberazioni:

- n.56 del 15.12.1999 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con la Provincia di Venezia per l'avvio dell'iniziativa "Bollino blu - Campagna di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli" con riferimento al territorio del Comune di Cinto Caomaggiore;
- n. 65 del 04.07.2005 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "PIANO DI MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA";

CONSIDERATO che la gestione concreta dell'iniziativa è stata affidata al Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia, che ha provveduto ad realizzare sul territorio comunale e provinciale una rete di officine disponibili al in grado di effettuare i controlli dovuti, per le quali è stata rilasciata apposita autorizzazione, e ritenuta sufficiente per l'effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nei centri abitati;

VERIFICATA, come previsto dal D. Lgs. 285/1992 e relativo Reg. di Esec. approvato con DPR 495/1992, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali, l'esistenza di un percorso alternativo idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi, in particolare:

- il Centro abitato del capoluogo è attraversato da 3 strade provinciali (SP 251, SP 64 e SP 78)) e come tali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza;

RITENUTO pertanto di disciplinare con la presente ordinanza il divieto di circolazione nei centri abitati e determinare le sanzioni per i trasgressori;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) L'ordinanza n.193.05 deve intendersi sostituita dalla presente;

2) Divieto di circolazione

A decorrere dal 01.07.2005 nei centri abitati di Cinto Caomaggiore e Settimo, delimitati con deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del 10.10.1994 ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada, e individuati dall'apposita segnaletica ivi prevista, è vietata la circolazione agli autoveicoli pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, di proprietà o in uso ai

residenti nella Regione Veneto inclusi gli autoveicoli delle imprese con sede legale o operativa nella Regione Veneto che non siano in condizione di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5.2.1996 attraverso la documentazione di cui al successivo punto 3.

Per circolazione si intende, ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 9 del Codice della Strada, il movimento, la fermata e la sosta degli autoveicoli.

Tra tali categorie di autoveicoli rientrano anche:

- i veicoli sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285:
 - veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente; autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
 - i taxi;
 - le autoambulanze;
 - i veicoli adibiti a noleggio con conducente;
 - i veicoli atipici;
- gli autoveicoli nuovi: a partire dal secondo anno dalla data di prima immatricolazione.

Per autoveicoli di proprietà di privati, enti o società che trasferiscano la propria residenza o sede legale/operativa nella **Regione Veneto** il suddetto divieto di circolazione decorre dal secondo mese successivo all'intervenuta variazione di residenza o di sede. Per gli autoveicoli sottoposti a trasferimento di proprietà, il divieto decorre dal secondo mese successivo alla data di aggiornamento della carta di circolazione.

3) Esclusioni

Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1:

- a) i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
- b) le autovetture registrate come storiche (di cui al collegato alla finanziaria 2000, art. 63);
- c) gli autoveicoli immatricolati, ai sensi dell'art. 138 del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285, ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;

4) Certificazione delle emissioni: rilascio Bollino Blu e certificato di analisi dei gas

Il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti è attestato dalla seguente documentazione:

- a) un certificato compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato a cura dei soggetti abilitati di cui al punto 5. Il certificato riporterà la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni rilevati. Qualora tali valori fossero superiori ai parametri consentiti, dovranno essere riportati anche i risultati ottenuti con la successiva prova effettuata dopo le necessarie operazioni di messa a punto del veicolo. Il certificato deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta degli organi di controllo;
- b) un contrassegno autoadesivo (cosiddetto Bollino Blu) - opportunamente punzonato nel mese di effettuazione del controllo - conforme al modello di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28 febbraio 1994. Il Bollino Blu è valido su tutto il territorio nazionale (Direttiva 7 Luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici). Il Bollino Blu deve essere applicato sul parabrezza dell'autoveicolo interessato. Le attività di stampa e distribuzione dei Bollini Blu alle autofficine di cui al successivo punto 5 sono effettuate a cura della Provincia di Venezia.

La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

- 12 mesi per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1.1.1988;
- 6 mesi per quelli immatricolati prima di tale data.

I termini sopra indicati decorrono dalla data del controllo, anche eventualmente compiuto in occasione della revisione ex art. 80 c.d. S..

5) Valori delle emissioni,

A. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) non catalizzati.

Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata senza marmitta catalitica e senza regolazione a sonda lambda. Il tenore di ossido di carboni o (CO) nei gas di scarico a motore disinnestato al regime di minimo deve rispettare i seguenti limiti:

- a) veicoli immatricolati prima del 4.08.1971: CO max 5,5% in volume (valore di riferimento);
- b) veicoli immatricolati dal 4.8.71 al 30.9.86: CO max 4,5% in volume;
- c) veicoli immatricolati dopo l'1.10.86: CO max 3,5% in volume.

Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

B. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina) catalizzati.

Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata con marmitta catalitica a circuito a tre vie con regolazione a sonda lambda.

- a) con motore al minimo: CO max 0,5% in volume;
- b) con motore al regime di 2000-2500 g/min: CO max 0,3% in volume;
- c) con motore al regime di 2000-2500 g/min: rapporto lambda pari a $1 \pm 0,03$ è conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

C. Autoveicoli con motore ad accensione spontanea (diesel).

Il valore limite dell'Opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle e accelerato gradualmente con dolcezza dal regime minimo al regime massimo) è quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 Agosto 1974 di recepimento della Direttiva 72/306/CEE. Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

- a) Veicoli dotati di motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-l (63,5%); b) Veicoli dotati di motori diesel turbocompressi: 3,0 m-l (70%);
- c) Veicoli dotati di motori diesel immatricolati prima del 1980: 3,0 m-l (70%).

6) Soggetti abilitati al rilascio del Bollino Blu.

Il Bollino Blu ed il certificato vengono rilasciati da:

- a) Ufficio Periferico Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) nell'ambito dell'attività di revisione dei veicoli.
- b) Imprese o consorzi o società consorti li previsti dall'art. 80 comma 8 del Nuovo Codice della strada nell'ambito dell'attività di revisione dei veicoli dotate di autorizzazione della Provincia di Venezia.
- c) Imprese di autoriparazione autorizzate dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Venezia per il tramite di ASM tra quelle individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione del 28.2.1994.

L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 7.7.98 alle imprese che ne abbiano fatto richiesta e che risultino in possesso dell'iscrizione CCIAA ed al RIA, nonché di strumentazioni conformi ai requisiti di cui al D.M. n. 628 del 23.10.1996.

Gli automobilisti che sottoporranno i propri veicoli alla revisione periodica potranno pertanto richiedere in tale occasione il rilascio del Bollino Blu.

I controlli possono essere effettuati anche presso ditte situate in altri Comuni del territorio nazionale, purché debitamente autorizzate dalle rispettive Amministrazioni comunali nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori fondati sulle disposizioni normative richiamate in premessa.

L'elenco delle ditte autorizzate nel territorio comunale e provinciale, disponibile per la consultazione presso gli uffici URP del Comune e della Provincia di Venezia, i siti Internet del Comune e della Provincia di Venezia, sarà periodicamente aggiornato su richiesta delle autofficine interessate.

7) Costi

Il proprietario del veicolo all'atto del controllo superato positivamente avrà diritto a ricevere il bollino blu e il relativo certificato previo pagamento del corrispettivo stabilito dalla Provincia di Venezia in conformità a quello determinato dal Comune di Venezia.

Nel caso vengano riscontrate anomalie nel funzionamento con conseguente esito negativo del controllo, l'utente potrà rivolgersi per gli interventi di riparazione e messa a punto ad altre autofficine. Una volta effettuata la messa a punto, farà ripetere il controllo presso l'officina che aveva eseguito la prima verifica e sarà tenuto a pagare una sola volta il costo del bollino.

8) Vigilanza

Gli ufficiali e gli agenti che espletano servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Il controllo dei gas di scarico sugli autoveicoli deve essere effettuato con strumentazione omologata ai sensi del D.M. 628/96 e relative circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 88/95 e 112/96. Detta strumentazione è soggetta a costante manutenzione e taratura, effettuata da personale a ciò autorizzato, con periodicità e secondo le indicazioni della Casa costruttrice, e comunque almeno una volta l'anno.

Le officine che rilasciano il bollino blu sono soggette a controlli, in particolare sulla regolarità della taratura delle apparecchiature utilizzate, in base di quanto definito nei singoli disciplinari di cui alla direttiva del Ministero dei Lavori pubblici 7 Luglio 1998, stipulati con la Provincia di Venezia e con ASM.

9) Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- violazione del divieto di circolazione (art. 7 comma 13 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 -

N.C.S.): da Euro 71,00 a Euro 286,00 (valori edittali attuali);

- inottemperanza all'invito ad esibire, entro 10 giorni, il certificato di analisi dei gas ai fini dell'accertamento della violazione al divieto di circolazione (art. 180 comma 8 del D.L.vo 30.04.93 n. 285-N.c.S. in riferimento all'art. 7 comma 13 del D. L.vo 30.04.93 n. 285 - N.C.S.): art. 180 comma 8 del D. L.vo 30.04.93 n. 285: da Euro 357,00 a Euro 1.433,00 (valori edittali attuali);
- inadempienze rilevate a carico della autofficine abilitate al rilascio del Bollino Blu, con particolare riguardo all'errata taratura degli strumenti di controllo: vengono applicate le penali previste dal disciplinare di cui agli articoli 6 e 8 della Direttiva 7 Luglio 1998;
- contraffazione del Bollino Blu o del certificato di analisi dei gas: sanzioni di cui al Codice Penale.

Con riguardo alle sanzioni amministrative ed al relativo procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Le sanzioni di cui sopra potranno essere comminate ad eventuali trasgressori a partire dal 01.01.2006.

10) Norme transitorie

Per gli autoveicoli sottoposti a revisione (e quindi a controllo delle emissioni) nel periodo antecedente all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'obbligo del bollino blu decorre allo scadere di un anno (o sei mesi nel caso di immatricolazione antecedente il 1° gennaio 1988), dalla data di effettuazione della revisione medesima. Per gli autoveicoli non sottoposti a revisione nel periodo antecedente al 01.07.2005, l'obbligo del bollino blu decorre allo scadere del mese corrispondente a quello di prima immatricolazione, qualora successivo a quello di entrata in vigore della presente ordinanza.

11) Norma finale

Il possesso del Bollino Blu non esime dall'osservanza delle limitazioni della circolazione che l'Amministrazione ritenga opportuno adottare in via preventiva o a fronte di episodi acuti di inquinamento.

12) Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 e sarà inoltre pubblicizzato a mezzo stampa ed altri organi d'informazione, nonché sul sito internet del Comune.

Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici (art.37 comma 3° D. Lgs. 285/92) secondo le modalità previste dall'art. 74 del DPR 495/92.

Dalla Residenza Municipale, li 30.08.2005

IL RESPONSABILE

(MORO Giorgio)

